



Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Borgo di Terzo**  
Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo - BG  
Tel: 035 821005- Fax: 035 822050  
C.F. 95118570167 Cod. Univoco UFMHP  
email: bgic82800l@istruzione.it pec: bgic82800l@pec.istruzione.it  
Sito web :www.icborgoditerzo.it

## **REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI AL PERSONALE ESTERNO**

### **Il Consiglio di Istituto**

- Visto l'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n.59;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
- Visti gli artt. 33 comma g e 40 del D.M. 44/2001;
- Visto l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297;
- Visto il D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito con leggen. 191/2004;
- Visto il D.L. 12/7/2004 n. 163 convertito con legge n. 163 del 12/7/2004;
- Vista la Legge 244/2007

### **APPROVA**

IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti educativi e didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

#### **Art. 1. Requisiti oggettivi**

L'Istituzione scolastica

- al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa in base alla Programmazione formulata dal Collegio dei Docenti;
- verificata, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno per inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- in coerenza con le disponibilità finanziarie

provvede alla stipulazione di:

- contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
- specifiche convenzioni con enti di formazione professionale ed educativa.

## **Art. 2. Requisiti soggettivi**

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza dell'esperto nei seguenti casi:

- se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L. 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Se docente in applicazione dell'art. 35 "collaborazioni plurime" del CCNL del 29/11/2007.

## **Art. 3. Procedure di selezione**

La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi in coerenza con la programmazione educativa e didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione all'albo e nel sito web dell'Istituzione scolastica. E' data facoltà all'Istituzione scolastica di utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità.

Nell'informativa saranno indicati modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli richiesti, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'ambito disciplinare di riferimento (tipo di corso e/o progetto da attivare);
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata del contratto;
- il corrispettivo per la prestazione.

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

1. attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
2. attraverso il ricorso ad Enti Locali (Amministrazioni, Uffici di Piano, ASL etc) con i quali l'Istituzione Scolastica abbia stipulato apposite convenzioni per lo svolgimento di attività di arricchimento dell'offerta formativa;
3. attraverso una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista da parte del Dirigente Scolastico nei casi in cui un'indagine di mercato non sia compatibile con la natura delle prestazioni in questione, e allorquando

ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica;

4. attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;
5. espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, attraverso apposite selezioni con avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

I candidati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Ai sensi della normativa vigente l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei soggetti cui conferire il contratto.

#### **Art. 4. Determinazione dei compensi**

I compensi previsti sono i seguenti:

- a) docenti dipendenti: € 35,00 lordi per ore aggiuntive di insegnamento  
€ 17,50 lordi per ore aggiuntive non di insegnamento  
€ 41,32 lordi per attività di docenza in corsi di aggiornamento  
€ 25,82 lordi per attività di coordinamento lavori di gruppo
- b) personale esterno: fino ad un massimo di € 80,00 lordi - o, se esistente un tariffario, secondo gli importi ivi previsti.
- c) docenti universitari: i compensi per attività di docenza in corsi di aggiornamento sono elevabili ad € 120,00.

Sono sempre applicabili, qualora specificato nelle procedure di selezione e ove più convenienti per l'Amministrazione, compensi forfetari compatibili con le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica.

## **Art. 5. Individuazione dei contraenti**

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

1. curriculum del candidato e titoli di studio;
2. contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale;
3. pubblicazioni ed altri titoli;
4. precedenti esperienze nella scuola.

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula si terrà conto dei seguenti criteri:

5. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
6. correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è richiesto l'intervento;
7. precedenti esperienze didattiche e esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico;
8. precedenti collaborazioni con la scuola contraente;
9. collaborazioni con altri Enti del territorio.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

Per progetti per i quali è previsto l'intervento di Enti di formazione professionale gli stessi vengono contattati direttamente dal Dirigente tra gli Enti accreditati quali Enti di formazione presso la Regione Lombardia.

Per procedere alla valutazione delle domande di partecipazione il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione.

## **Art. 6. Affidamento dell'incarico**

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, disciplinati dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

## **Art. 7 - Comunicazione alla funzione pubblica**

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Approvato all'unanimità in data 2 ottobre 2015.